

Il “Piano Casa ter” supera l’esame di legittimità della Corte Costituzionale

Data di pubblicazione: 24/11/2014

La Corte Costituzionale con sentenza n. 259, depositata il 20 novembre 2014, ha dichiarato in parte inammissibili, in parte infondate le censure sollevate nel ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1 e 10, comma 6 nonché dell’articolo 11, commi 1 e 2 della legge regionale 32/2013 *“nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”*.

Più precisamente, la Corte Costituzionale ha dichiarato:

- inammissibile, *“per evidenti carenze della motivazione del ricorso”*, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, della legge della legge regionale n. 32/2013 sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 2, della citata legge sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. Ciò in quanto, l’articolo 30 del D.L. n. 69/13 ha disposto la soppressione, sia all’interno dell’art. 3, comma 1, lett. d che all’interno dell’articolo 10, comma 1, lett. c del DPR 380/2001, del riferimento al rispetto della sagoma. *“Di tale modifica legislativa il ricorso dell’Avvocatura dello Stato sembra non tenere conto, mentre è chiaro che, proprio in considerazione del riparto di competenze in materia di governo del territorio, la modifica della norma statale contenente il principio fondamentale, fa sì che le disposizioni della legge reg. Veneto n. 32 del 2013 [...] si presentino piuttosto come l’attuazione, anziché la violazione, della normativa statale di riferimento”* ;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 2, della medesima legge n. 32/2013, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Ciò in quanto quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale, pertanto *“il silenzio della legge reg. Veneto n. 32 del 2013 sul punto non può che essere interpretato [...] nel senso della vigenza della disposizione statale di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001”*.

Per una maggiore comprensione della vicenda, si rammenta che l’Avvocatura dello Stato sosteneva che gli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, della legge regionale impugnata introducendo, rispettivamente, un nuovo art. 3-quater e modificando l’art. 9, comma 1, lettera g), della legge regionale luglio 2009, n. 14 (c.d. “Piano Casa”) fossero in contrasto con l’art.

117, secondo comma, lettera s), Cost., ritenendo che essi consentissero gli interventi di demolizione e ricostruzione anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino.

Quanto alla seconda censura, l'Avvocatura dello Stato riteneva che l'art. 11, commi 1 e 2, della medesima legge regionale – modificando, rispettivamente, la lettera a) e la lettera b) dell'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 14/2009, nel senso di eliminare il riferimento, in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia, all'obbligo di rispetto della sagoma dell'edificio preesistente – fosse in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., consentendo, in relazione alle modifiche aventi ad oggetto beni immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), interventi di ristrutturazione edilizia senza rispetto del limite della sagoma dell'edificio preesistente, in tal modo violando la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali ed il principio fondamentale di governo del territorio contenuto nell'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 (TU Edilizia).

Si evidenzia che tale seconda doglianza è stata scissa ed esaminata dalla Corte Costituzionale sotto due diversi profili : da un lato quello della lesione di un principio fondamentale in materia di competenza concorrente, dall'altro quello della lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali.